

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 152-A</sup> <sub>e 153-A</sub>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE COLITTO)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(AZARA)

*nella seduta del 22 settembre 1953*

**Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati**

**Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto**

*Presentata alla Presidenza il 9 novembre 1953*

ONOREVOLI COLLEGI !

1. — Invitato dal Presidente della Commissione « Giustizia » a riferire all'Assemblea i risultati dei lavori dalla Commissione stessa espletati in occasione dell'esame, ad essa deferito, del disegno di legge n. 152 « Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati » e del disegno di legge n. 153 « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto », presentati alla Camera nella seduta del 22 settembre ultimo scorso dal Ministro di grazia e giustizia, adempirò al mio dovere

con la maggiore possibile obiettività, oltre che — almeno lo spero — con chiarezza e sobrietà.

2. — La Commissione iniziò detti lavori nella seduta del 16 ottobre 1953, in cui provvide alla nomina di un comitato ristretto, formato dagli onorevoli Riccio, Capalozza, Concetti, Colitto, Berlinguer, D'Amore (sostituito, poi, dall'onorevole Degli Occhi) e Madia, che si riunì diverse volte, e li continuò nelle sedute dei 26,27,28 e 29 ottobre.

3. — Relatore fu dal Presidente della Commissione nominato l'onorevole Concetti, che ai lavori sia del comitato sia della Com-

missione aveva partecipato con la massima diligenza, su ogni questione esprimendo il proprio motivato parere.

Egli ha ritenuto, in seguito, di dover declinare il mandato. Donde la mia nomina.

4. — La mia esposizione sarà divisa in quattro parti. Nella prima, ricorderò le ragioni, che hanno prima indotto il Governo a preparare ed a presentare al Parlamento i due disegni di legge e, poi, la Commissione ad approvarli. Dividerò la seconda in quattro capitoli, cioè in tanti, quanti sono gli articoli del disegno di legge n. 153, e riferirò le discussioni e le proposte dalle varie parti fatte relativamente a ciascuno di essi, nonché relativamente al primo dei due articoli del disegno di legge n. 152, che degli altri costituisce una integrazione ed un completamento. Nella terza mi occuperò degli articoli aggiunti e di quelli proposti, ma non aggiunti, e dell'articolo 2 del disegno di legge n. 152. Nella quarta, infine, dirò delle altre questioni, di cui la Commissione non si è occupata, ma che hanno spesso richiamato l'attenzione del Governo e degli studiosi in occasione della preparazione e della emanazione e, poi, dell'applicazione di altri decreti di sovrana clemenza.

5. — È appena il caso di aggiungere che la mia sarà nulla più che una relazione, cioè a dire nulla più che una esposizione di quello che è accaduto in Commissione e delle sue decisioni. Non rappresenta essa, naturalmente, in tutte le sue parti, né la espressione del pensiero del partito, al quale ho l'onore di appartenere, né l'espressione del mio pensiero personale.

### PARTE PRIMA

1. — La Commissione si è trovata concorde nell'approvare la decisione, presa dal Governo, di aderire al voto, da più parti espresso, e specie dal Parlamento, di presentare alle Camere una proposta di delegare al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, la facoltà di concedere amnistia ed indulto.

Il Presidente del Consiglio dichiarò il 19 agosto scorso che il Governo, mentre intendeva riaffermare la « esigenza di difendere la maestà della legge », « accogliendo » tuttavia « l'appello da varie parti ad esso rivolto », avrebbe presentato « un provvedimento di clemenza, ispirato a sensi di larga umanità, nell'intento anche di contribuire, ancora di

più, alla distensione degli animi » e nella persuasione che « la clemenza è il volto cristiano della giustizia ». E nella relazione, che accompagna il disegno di legge, si afferma che « un provvedimento di ampia clemenza può molto giovare, con la distensione degli animi, a riportare nel Paese un clima di serenità, nel quale più proficuamente può essere compiuto lo studio e avviata la decisa attuazione di provvedimenti di progresso sociale, essenziali per il benessere del popolo ».

2. — La Commissione, nel trovarsi d'accordo col Governo sulla opportunità della delega, si è resa sostanzialmente interprete della pubblica opinione, rilevata e sottolineata, se non mi inganno, dalla stampa di tutte le tendenze.

L'indulgenza dello Stato, quale causa di estinzione del reato o della pena, ha avuto in passato, come è noto, in Italia e fuori, oppositori e sostenitori illustri. L'avversarono Beccaria, Filangieri, Kant, mentre la propugnarono Romagnosi e Lehning, ravvisandovi una valvola di sicurezza del diritto, una correzione dello *jus strictum* di fronte alle esigenze della equità.

E i sostenitori e gli avversari ogni tanto ritornano ad esporre il loro pensiero.

Ma oggi, nel particolare momento, in cui viviamo, pur essendosi manifestate opinioni diverse circa la estensione del provvedimento, da alcuni essendosi parlato di « amnistia senza olivo » e da altri della necessità di non operare « contro il settimo comandamento », hanno manifestato un po' tutti il consenso ad un provvedimento di clemenza, destinato a chiudere — come è stato scritto — il ciclo sin troppo lungo di una lotta politica assai aspra e drammatica, cancellando i residui della dura guerra civile negli anni della liberazione e le conseguenze delle leggi eccezionali contro il fascismo, ed a dare così inizio, riconciliati gli animi, ad una nuova era di solidarietà nazionale.

### PARTE SECONDA

#### CAPITOLO I.

1. — L'articolo 1 del disegno di legge governativo teneva distinti i reati *elettorali* da *ogni altro reato*, e disponeva che per i primi, data « la natura essenzialmente politica » degli stessi, l'amnistia dovesse comprendere tutti quelli, per i quali fosse stabilita una pena detentiva, non superiore nel massimo a cinque

anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a lire ventimila, oppure soltanto una pena pecuniaria, e per gli altri — esclusi i reati militari e finanziari — che dovesse, invece, l'amnistia comprendere quelli, per i quali fosse stabilita una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire cento mila oppure soltanto, anche qui, una pena pecuniaria.

Sarebbero stati così compresi nell'amnistia, secondo il progetto governativo, 207 dei delitti previsti dal Codice penale e tutte le contravvenzioni.

2. — La Commissione, dopo ampia discussione, ha ritenuto, nella sua maggioranza, di dover proporre che non si debbano tener distinti dagli altri i reati elettorali, non essendo convincente la ragione della distinzione indicata nella relazione e sostenendosi, anzi, da taluno che per essi addirittura non si dovrebbe concedere amnistia, in quanto, essendo stata una amnistia elargita per tali reati anche dopo le elezioni del 1948 col decreto legislativo 26 agosto 1949, n. 692, sarebbe molto pericoloso per la regolarità e la serietà delle operazioni elettorali, costituenti la base del sistema rappresentativo italiano, se si tornasse nei cittadini il convincimento che i reati elettorali sono sempre destinati a rimanere impuniti.

Anche per i reati comuni, per verità, non è mancato chi ha scritto che, se un'amnistia potè ritenersi pienamente giustificata nell'immediato dopoguerra, quando, per i gravi turbamenti prodotti da eccezionali vicende militari e dalla guerra civile, era profondamente sentita la esigenza di una pacificazione generale, dopo otto anni dalla fine della guerra non pare che sussistano ancora, almeno per i reati comuni, i presupposti sociali e politici di un provvedimento di clemenza.

Ma il Governo prima e la Commissione dopo hanno, ripeto, ritenuto che anche nell'attuale momento concorrono circostanze, per le quali il perdono appare socialmente più utile della punizione e l'oblio e l'indulgenza per la tranquillità pubblica più utili del rigore punitivo.

3. — Non solo la Commissione ha soppresso la distinzione, di cui innanzi, ma ha modificato la pena edittale, elevando quella detentiva, per i delitti dolosi, da tre a quattro anni e per quelli colposi a cinque (emendamento Colitto, Foderaro, Facchin, Mordaca).

Ha poi, quanto alla pena pecuniaria, eliminato per gli uni e per gli altri ogni limite, rilevando che il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, ebbe ad adeguare le pene pecuniarie, moltiplicandole per otto, per cui ora per taluni reati la pena pecuniaria è superiore a lire 100.000, sebbene la pena detentiva, che vi è congiunta, sia inferiore a quella di altri reati più gravi. Mantenendosi il testo governativo, si sarebbe, perciò, arrivati alla non accettabile conseguenza di ritenere, ad esempio, esclusa dall'amnistia l'usura, punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 160.000, ed, invece, compresa la corruzione di minorenni, che è punita più gravemente con la reclusione sino a tre anni, ma senza pena pecuniaria. Si sarebbero, cioè, esclusi dall'amnistia reati meno gravi di altri, invece, ammessi a goderne.

Da comprendere nell'amnistia sono, anche secondo la Commissione, tutte le contravvenzioni.

Mi permetto a questo punto di consigliare una modifica formale del testo, approvato dalla Commissione. È opportuno in esso tener più chiaramente distinti i delitti (dolosi e colposi) dalle contravvenzioni. Si potrebbero cancellare nella lettera a) dell'articolo 1 le parole « o contravvenzionale », inserire dopo la lettera a) una lettera b) contemplante le contravvenzioni (Vedasi il decreto legislativo 29 gennaio 1948, n. 28 ed il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1948, n. 32) e modificare le lettere b) e c) rispettivamente in c) e d).

4. — A seguito di tali modifiche rientrano nel beneficio dell'amnistia, oltre i reati, che vi rientravano secondo il disegno governativo, altri 34 reati, fra i quali, come ha fatto rilevare alla Commissione il Ministro della giustizia, sono da elencare la istigazione alla corruzione (articolo 322, 2° comma, del Codice penale), la falsità materiale commessa dal privato (articolo 482, in relazione all'articolo 476, 1° comma), l'uso di atto falso (articolo 489, in relazione agli articoli 476, 1° comma, e 479), la falsità in testamento olografo, cambiali ed altri titoli di credito (articolo 491, 1° comma, in relazione all'articolo 482), il boicottaggio aggravato (articolo 507, 1° comma, in relazione al 510), il sabotaggio aggravato (articolo 508, 1° comma, in relazione al 510), gli atti di libidine violenti (articolo 521, in relazione all'articolo 520), la istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella (articolo 532, 1°

comma), ecc., e tutti i reati punibili con pena superiore ad anni 2 e mesi 3 e non superiore ad anni 3, ove ricorra una circostanza aggravante comune.

5. — Ancora un aumento della pena editale è stato ritenuto opportuno, e cioè (emendamento Martuscelli) l'aumento a sei anni per i minori degli anni diciotto.

Si era anche proposto dagli onorevoli Berlinguer e Capalozza che si dovessero ritenere compresi nell'amnistia, se commessi da minori di anni 18, successivamente al 10 giugno 1940, tutti i reati, ad eccezione dell'omicidio volontario, salva, s'intende, la speciale disposizione per i reati politici. E l'onorevole Martuscelli avrebbe anche desiderato che fosse compreso nell'amnistia il delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del Codice penale. Ma la Commissione non ha creduto di approvare le proposte.

6. — Il disegno di legge governativo escludeva dalla possibilità di godere dell'amnistia i delitti di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate (articolo 290 del Codice penale), vilipendio alla nazione italiana (articolo 291 del Codice penale), vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (articolo 292 del Codice penale), corruzione per un atto di ufficio (articolo 318 del Codice penale), diffamazione (articolo 595, 1° 2° e 3° comma, del Codice penale), detenzione abusiva di armi (articolo 697 del Codice penale), commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (articolo 446 del Codice penale), pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528 del Codice penale).

La relazione giustificava siffatte esclusioni oggettive con l'intento del Governo di « riaffermare il sentimento del dovere sia civico sia amministrativo, sia morale ».

Si è da più parti osservato che le esclusioni dall'amnistia dovrebbero essere limitate a quelle soggettive. Nel campo di quelle oggettive i provvedimenti precedenti sono stati — si è detto — straordinariamente mutevoli ed incoerenti. E tale mutevolezza — si afferma — starebbe a dimostrare come non si siano mai raggiunti fini di autentica giustizia. Non convince, d'altra parte — pure si sottolinea — l'intento, esposto nella relazione ministeriale, di riaffermare il sentimento del dovere, perché tale sentimento dovrebbe imbire al cittadino di compiere reati di qualsiasi genere. Né vi sono reati più o meno morali di altri. I reati sono più o meno pericolosi dal punto di vista

sociale. E alla loro pericolosità è proporzionata la pena. Per cui ad una più equa attuazione di giustizia deve ritenersi improntato un provvedimento, che nel discriminare i reati ammissibili dagli altri, tenga unicamente conto della pena.

Senonché la Commissione, nella sua maggioranza, ha ritenuto:

a) di dover mantenere ferma la esclusione per i delitti di corruzione per un atto di ufficio (articolo 318 del Codice penale), per la diffamazione (articolo 595, 1°, 2° e 3° comma), per il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (articolo 446 del Codice penale) e per le pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528 del Codice penale);

b) di dover comprendere nell'amnistia la contravvenzione, di cui all'articolo 697 del Codice penale, e cioè la « detenzione abusiva di armi » e di doverne, invece, escludere la « violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi » (decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1948, n. 1184, con cui fu approvato il testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi; gli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 luglio 1949, n. 450, e la legge 23 dicembre 1950, n. 1004), che per la pena editale vi sarebbero comprese;

c) di aggiungere a quelli indicati sub-a) i delitti di falso giuramento della parte (articolo 371 del Codice penale) e di falsa testimonianza (articolo 372 del Codice penale) e non quello di falsa perizia o interpretazione, di cui all'articolo 373 del Codice penale, essendo stata respinta una proposta fatta in tali sensi;

d) di aggiungere ancora il delitto di « istigazione alla prostituzione » (articoli 531 e 532 del Codice penale);

e) di revocare la esclusione per gli altri delitti, considerando in essi presente il carattere politico.

Per ciascuna aggiunta o per ciascuna esclusione le ragioni sono state indicate in vario modo, contrastate e riaffermate.

A proposito della esclusione del delitto di corruzione per un atto di ufficio (articolo 318 del Codice penale), che è, come è noto, un delitto contro la pubblica amministrazione, chi ha sostenuto doversi mantenere la esclusione ha rilevato che non bisogna essere clementi nei confronti dei funzionari, la cui impudente cupidigia può produrre, come si legge nel Manzini (V, n. 1325), « l'opinione demoralizzante e diffamatoria che i congegni della gran macchina statale esigano, prima o

dopo ciascun loro movimento, una accorta lubrificazione da parte dei privati interessati », e chi ha sostenuto il contrario ha rilevato che inopportuno ed impolitico sarebbe un provvedimento di clemenza generale, che concedesse amnistia a reati, che hanno leso interessi di privati, e la negasse a quelli, che analoga lesione hanno apportato alla pubblica amministrazione, che, invece, dovrebbe dare esempio di maggiore generosità nei confronti di chi si è reso verso di essa colpevole. E ciò tanto più in quanto uguale trattamento non è stato fatto ai reati contro l'amministrazione della giustizia, che della pubblica amministrazione è certamente branca più delicata e sensibile.

La discussione è stata, poi, abbastanza vivace a proposito della diffamazione.

Vi è stato naturalmente chi ha sostenuto che non la si dovesse escludere dall'amnistia. Perché — si è detto — tale esclusione? È forse la diffamazione un reato più grave del furto e della truffa? Secondo il codice penale, è proprio il contrario, giacché la pena per la diffamazione è inferiore a quella comminata per la truffa ed il furto, che pure sono compresi nell'amnistia. O forse la diffamazione è da considerarsi più odiosa dell'oltraggio al pubblico ufficiale o dell'oltraggio al pudore?

Ecco perché chi ha l'onore di scrivere questa relazione propone l'esclusione della sola diffamazione « commessa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico » (articolo 595, 2° capoverso, del Codice penale). Ma i risultati della votazione furono quelli innanzi ricordati.

È stato anche dalla Commissione respinto un emendamento dell'onorevole Martuscelli, col quale si proponeva che non si applicasse la esclusione per i reati commessi col mezzo della stampa, quando si procedesse, a norma dell'articolo 57 del Codice penale, a carico del direttore, del redattore responsabile, dell'editore e dello stampatore della pubblicazione incriminata.

Si è osservato a proposito dei delitti di falso giuramento della parte e di falsa testimonianza, per giustificarne la esclusione dall'amnistia, che, se in genere la sentenza penale, che dichiara non doversi procedere per estinzione del reato in virtù di intervenuta amnistia, non preclude nè pregiudica l'azione civile riparatrice, tale azione sarebbe, invece, preclusa in caso di sentenza di non doversi procedere per estinzione a seguito di amnistia dei due reati predetti, in quanto lo spergiuro e la falsa testimonianza,

cessando di costituire un torto penale, rimarrebbero fatti irrilevanti anche nella sfera dell'illecito civile.

Senonché, se ciò poteva, almeno quanto allo spergiuro, affermarsi essendo in vita l'articolo 1370 del codice civile abrogato, non lo si può più affermare secondo il codice vigente, che ha in materia dettato disposizioni innovative di fronte a quelle anteriori. Dopo la prestazione del giuramento sia decisivo sia suppletorio o di ufficio sia estimatorio non è ammessa l'assunzione di nuove prove (articolo 2738 del codice civile) e la querela di spergiuro non autorizza il giudice ad ordinare la sospensione del procedimento civile; ma la falsità del giuramento ben può essere accertata in sede penale o in separato giudizio civile, se il reato sia rimasto estinto per effetto di sopravvenuta amnistia. L'articolo 2738 del codice civile dispone appunto che « se la condanna penale non può essere pronunciata, perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento ». Ed è ormai massima consolidata del Supremo Collegio che, quando il giuramento è stato prestato, la parte avversaria non è ammessa a provarne la falsità, che, se la falsità sia dichiarata posteriormente da sentenza di condanna penale, la parte può reclamare, senza restrizioni, il risarcimento del danno, e che tale diritto spetta alla parte danneggiata dal falso giuramento, se il reato di spergiuro sia rimasto estinto per effetto di sopravvenuta amnistia, nel qual caso a giudicare della falsità del giuramento prestato è il giudice civile, il quale accerta la esistenza del fatto-reato, spoglio ormai del carattere di torto penale, non per applicare la sanzione punitiva, ma soltanto per trarre le conseguenze, che da quella fonte di responsabilità derivano nella sfera della legge, diversa dalla legge penale, e, cioè, per applicare la norma, che regola le riparazioni *ex delicto*. L'amnistia estingue bensì il reato, ossia la efficienza giuridica penale del fatto, ma lascia questo sopravvivere come fatto giuridico, per altre conseguenze di diritto, oltre che come fatto materiale e storico.

È quello, che si afferma per lo spergiuro, si può a maggior ragione ripetere per la falsa testimonianza.

Quanto, infine, alla istigazione alla corruzione è appena il caso di sottolineare che la esclusione riguarda il fatto, previsto dalla seconda parte del 1° comma dell'articolo 531 (agevolazione della prostituzione), ed il fatto previsto dall'articolo 532 del codice penale

le altre ipotesi di reato previste dall'articolo 531, essendo escluse dall'amnistia, date le pene per essi comminate dal legislatore.

7. — L'onorevole Amatucci ha anche proposto — ma la Commissione non ha ritenuto di accogliere l'emendamento aggiuntivo — di escludere dall'applicazione dell'amnistia i delitti contro la religione dello Stato, di cui agli articoli 402 (vilipendio della religione dello Stato), 403 (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 405 (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico).

L'onorevole Capalozza ha, a sua volta, proposto — ma la Commissione ugualmente non ha ritenuto di accogliere il suo emendamento — l'applicazione dell'amnistia per « i reati di furto aggravato per le circostanze, di cui all'articolo 625 del Codice penale, se concorra una diminuzione anche comune », « per i reati commessi in data successiva al 18 giugno 1946, allorché siano politici o comunque determinati in tutto o in parte da fine politico o commessi in occasione o in relazione a scioperi, agitazioni, competizioni, tumulti, conflitti, comizi, pubbliche manifestazioni, dovuti a cause politiche od economico-sociali ».

8. — Forse sarebbe opportuno comprendere nell'amnistia anche i « reatiannonari », nella considerazione che si tratta di reati in gran parte configurati dal legislatore o colpiti da severe sanzioni sotto l'influsso di eccezionali condizioni, ormai superate da tempo.

9. — L'articolo 1 ha subito un'altra modifica.

Nel disegno di legge governativo si escludevano dall'amnistia i reati militari e quelli finanziari.

La Commissione ha, nella sua maggioranza, ritenuto di dover mantenere ferma la esclusione per i reati militari — aderendo così al punto di vista degli organi, che hanno la responsabilità della difesa, dichiaratisi sempre contrari, spinti da preoccupazioni varie, ad amnistiare i reati militari — e non quella per i reati finanziari.

A proposito dei primi venne presentato dagli onorevoli Berlinguer e Capalozza un articolo aggiuntivo così redatto:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati militari:

1°) quando la pena stabilita dal codice penale militare rientri nei limiti previsti dall'articolo 1, lettera b);

2°) quando si tratti di reati politici, contemplati anche nel Codice penale ordinario, allorché in quest'ultimo sia stabilita una pena, che rientri nei limiti previsti dalla predetta lettera b) dell'articolo 1 e gli imputati non siano in servizio militare attivo;

3°) che siano previsti nel libro III, titolo II, capo 3° del Codice penale militare di pace e nel libro III, titolo III, capi 8° e 9° del Codice penale militare di guerra, purché siano stati commessi anteriormente al 18 giugno 1946 ».

Ma la Commissione, come si è detto, lo ha respinto.

A proposito degli altri, e cioè dei reati finanziari, la Commissione ha approvato il testo, proposto dal ministro Vanoni, che, contrario ad un'ampia amnistia finanziaria, non si è dichiarato, poi, contrario ad una amnistia per le violazioni di legge di assai lieve entità.

È noto — egli, intervenuto in Commissione, ha detto — che la riforma intrapresa nel campo fiscale per addivenire ad una più equa distribuzione degli oneri tributari fra tutti i cittadini, presuppone un'opera di educazione del costume fiscale, cui non può andar disgiunta l'applicazione di adeguate misure nei riguardi di coloro, che, respingendo l'invito ad una aperta intesa tra fisco e contribuenti, cercano di sottrarsi al dovere comune, riversando sugli altri la loro quota di concorso alle pubbliche spese.

In tale situazione, e tenuto presente il principio di giustizia secondo il quale i contribuenti meno solleciti non devono avere un trattamento di favore rispetto ai contribuenti più esatti nell'adempimento dei loro obblighi, sembra incoerente proporre agevolazioni di ordine generale nei confronti di chi preferì infrangere gli obblighi nascenti dalle leggi tributarie. Occorre anche tener presente, in proposito, che il periodico susseguirsi di tali concessioni benevole indurrebbe i contribuenti ad eludere o comunque ritardare ogni adempimento connesso alla materia tributaria.

In questi ultimi tempi, anzi, lo stesso Ministro delle finanze ha esplicitamente affermato, anche in seno alle Assemblee legislative della Repubblica, il proposito di non rinnovare atti di liquidazione o di favore in materia di tributi, precisando che le norme di perequazione tributaria, recate dalla nota legge 11 gennaio 1951, n. 25, offrivano ai contribuenti l'ultima sanatoria senza possibilità di ulteriori concessioni.

Per queste ragioni dal provvedimento di clemenza nel campo dei tributi si è esclusa la materia, che presuppone in generale una continuità di rapporti fra il cittadino ed il fisco e che, in seguito alle norme di perequazione sopra accennate, è stata oggetto di recenti importanti agevolazioni.

E, ripeto, non si è il Ministro opposto a che nell'amnistia siano comprese violazioni di leggi finanziarie di tenue entità.

Il testo proposto dal Ministro e fatto proprio dalla Commissione è il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) .....

b) .....

c) per i reati finanziari previsti:

1°) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire 50 mila;

2°) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui flammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire 2.250.000 ».

Parecchi commissari si sono, peraltro, riservati di presentare in Assemblea emendamenti, diretti ad ampliare la sfera di applicazione del beneficio.

## CAPITOLO II.

1. — L'articolo 2 del disegno di legge governativo, come quello del testo approvato dalla Commissione, riguarda l'indulto.

Il disegno di legge governativo faceva al riguardo una triplice distinzione. Distingueva:

a) i reati elettorali commessi fino al 18 agosto 1953

b) dai reati politici commessi fino al 18 giugno 1946, che nel decreto 22 giugno 1946, n. 4, venne considerato quale momento, in cui si concluse la lotta politica per la instaurazione del regime democratico repubblicano e quando la fulgida opera della Resistenza aveva raggiunto tutte le sue altissime finalità patriottiche, e

c) da tutti gli altri reati — politici e non politici (con esclusione di quelli militari e finanziari) — commessi fino al 18 agosto 1953.

E concedeva per i primi l'indulto della pena detentiva nella misura di tre anni e della pena pecuniaria nella misura di lire

venti mila, mentre per gli ultimi l'indulto della pena detentiva era limitato a due anni e quello della pena pecuniaria a lire cento mila.

Quanto, poi, ai reati politici, non veniva espressamente indicata la quantità della pena, cui sarebbe stato esteso il condono, perché — si legge nella relazione — si sarebbe altrimenti mantenuta la diversità di trattamento fra latitanti e non latitanti, mentre la finalità di larga pacificazione, cui è ispirato l'atto di clemenza, induce ad eliminare ogni discriminazione tra i condannati alle medesime pene. Il disegno di legge disponeva, quindi, che l'indulto si applicasse, secondo le distinzioni di seguito indicate, mediante commutazione o riduzione delle pene irrogate o da irrogare.

Le distinzioni sono le seguenti:

A) La pena dell'ergastolo avrebbe dovuto, secondo il disegno governativo, essere commutata in quella di anni 14 di reclusione.

Si precisava, in proposito, nella relazione che tale indulto doveva ritenersi assorbente dell'indulto concesso con i decreti del 22 giugno 1946, n. 4, del 9 febbraio 1948, n. 32, e del 23 dicembre 1949, n. 930, per cui coloro, che avevano di tali benefici goduto, a seguito dei quali la pena era stata già ridotta ad anni 19, avrebbero in concreto goduto del condono di altri cinque anni.

B) La pena della reclusione superiore ad anni 20 avrebbe dovuto essere ridotta ad anni due, senza distinzione alcuna fra non latitanti e latitanti.

Anche a proposito di tale condono si precisava nella relazione che tale indulto doveva ritenersi assorbente i generali condoni precedentemente concessi, per modo che quelli, che ne avessero in precedenza beneficiato, avrebbero usufruito di un ulteriore condono fino ad un massimo di anni sette.

C) La pena non superiore ad anni venti avrebbe dovuto essere totalmente condonata.

2. — La Commissione ha, nella sua maggioranza, completamente modificato l'articolo.

Ha anche qui soppressa la distinzione fra reati elettorali e reati comuni ed ha mantenuto, invece, quella fra reati comuni (nei quali sono compresi gli elettorali) e reati politici.

Per i comuni la Commissione ha proposto il condono per le pene detentive di tre anni e per quelle pecuniarie di lire trecentomila, respingendo la proposta di qualche commissario, che avrebbe voluto introdurre nel disegno di legge la concessione non di un indulto in

misura fissa, ma di un indulto proporzionato alla pena inflitta o da infliggere.

L'articolo 2 verrebbe per tale parte ad essere redatto così:

« Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere indulto.

a) .....

b) per ogni altro reato, non militare o finanziario, fuori dei casi nei quali è concessa l'amnistia (formulazione dell'onorevole Guerrieri), limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni ed a pene pecuniarie non superiori a lire 300.000.

Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori ».

La Commissione ha ritenuto di non potere accogliere né l'emendamento dell'onorevole Amatucci, che proponeva la concessione del condono di anni quattro, né quello dell'onorevole Murgia, che proponeva di mantenere ferma la pena detentiva e di elevare a lire 400.000 quella pecuniaria, né quello dell'onorevole Martuscelli, diretto ad ottenere, in analogia a quanto disposto, tra gli altri decreti emessi in materia, con il regio decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 (articolo 6), che la misura della pena detentiva, per la quale è concesso il condono, fosse doppia per le donne e per coloro che, all'epoca del commesso reato, non avessero ancora compiuto gli anni 18 od avessero già compiuto i 70.

Desidero qui ricordare che talvolta (vedasi articolo 4 del regio decreto 24 ottobre 1896, n. 464) sono stati tenuti in particolare considerazione anche i sordomuti.

L'onorevole Degli Occhi propose pure, a proposito dei delitti comuni, che le condanne irrogate dalle Corti di assise ordinarie dopo l'entrata in vigore della legge 14 settembre 1944, n. 288, intitolata « Attenuanti generiche n. 62-bis » e prima della introduzione del secondo giudizio di merito » (legge 10 aprile 1951, n. 287) dovessero essere commutate dall'ergastolo in 30 anni e le pene temporanee ridotte di un quinto, mentre le condanne irrogate dalle Corti di assise prima del ristabilimento delle attenuanti generiche dovessero essere ridotte di un quarto e l'ergastolo commutato in 30 anni, purché chi avesse dovuto godere di tali diminuzioni non fosse stato in precedenza condannato per delitto a pena detentiva. Ma la proposta non venne accolta.

3. — Quanto ai reati politici, la Commissione ha mantenuto fermo il disegno governativo nei casi, di cui alle precedenti lettere B e C, ed ha modificato solo le provvidenze

previste per i casi, di cui alla lettera A). La pena dell'ergastolo dovrebbe, così, secondo la maggioranza della Commissione, essere commutata nella reclusione per anni cinque (emendamento degli onorevoli Berlinguer e Martuscelli) ovvero, se l'ergastolo fosse stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, dovrebbe essere ridotta ad anni cinque la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo.

L'onorevole Berlinguer propose, a proposito della pena dell'ergastolo, la riduzione ad anni 25 di reclusione, quando il condannato avesse già espiato cinque anni della pena; ma la proposta non venne accolta.

4. — Equiparato il trattamento dei latitanti a quello dei detenuti, non è da dissimulare che per molti latitanti potrebbe essere oggi particolarmente gravosa la situazione, stante la prospettiva — si legge nella relazione governativa — di rimanere in carcere per tempo non breve. Con il disegno di legge n. 152, pertanto, si consente, in deroga all'articolo 176 del Codice penale, che possa (articolo 1) « ai condannati per reati commessi, entro il 18 giugno 1946, per fine prevalentemente politico e per reati a questi connessi » essere concessa la liberazione condizionale, anche nel caso, in cui i condannati non abbiano scontato metà della pena ed il rimanente di essa superi i cinque anni ». Sono da tale norma evidentemente favoriti in modo speciale i latitanti, che non hanno usufruito, per non essersi costituiti in carcere nel termine prescritto, degli indulti sinora concessi. « Per rientrare nella normalità essi » conclude la relazione governativa « troveranno un incitamento a costituirsi nella prospettiva che il periodo di detenzione potrà essere molto abbreviato ».

Non si dimentichi che, però, qui si parla di condannati per reati commessi per fine prevalentemente politico e per reati a questi connessi. Se non si vogliono ora, a mio avviso, creare equivoci, occorre eliminare dalla norma l'avverbio innanzi indicato. In che, infatti, si distinguerebbe un reato commesso per fine prevalentemente politico da un reato commesso per fine politico ?

Occorre redigere, se non mi inganno, una norma, che sia coordinata a quella dell'articolo 2, lettera a), prima parte, di cui mi occuperò in seguito.

L'onorevole Capalozza avrebbe desiderato tale coordinamento; ma l'emendamento all'uopo proposto venne dalla maggioranza della Commissione respinto.

5. — Occorre qui aggiungere che, mentre il disegno di legge proponeva che l'indulto, di cui si parla, dovesse essere concesso solo ai reati commessi « per fine politico » ed ai reati « ad essi connessi » ai sensi, evidentemente, dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale, la Commissione, nella sua maggioranza, ha ritenuto che debba essere concesso per « i reati politici, di cui parla l'articolo 8 del Codice penale » (emendamento Martuscelli), ed oltre che ai « reati connessi » (emendamento Berlinguer) anche ai « reati comunque riferibili in tutto od in parte alla situazione determinatasi nel Paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni ».

Non so se, nel pensiero della Commissione, sia rimasto fermo il principio, già sancito dalla Corte di cassazione, che, per poter affermare la sussistenza di un delitto politico, ci si deve trovare di fronte ad un *fine* politico e non ad un semplice *pretesto* politico, ripugnando l'ammettere la possibilità della concessione di una particolare forma di clemenza, quando sotto il manto del movente politico o della causa o della occasione economico-sociale si nasconda l'esplosione del basso sentimento individuale e privato.

Ricordo che in altri decreti di amnistia furono usate formulazioni diverse, che forse potrebbero essere ora utilizzate, ove non ci si voglia distaccare da quanto ormai da diversi lustri dottrina e giurisprudenza hanno affermato.

L'articolo 2 del regio decreto 22 settembre 1922, n. 1641, e l'articolo 2 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2278, parlavano di pene inflitte o da infliggere « per qualsiasi reato comunque determinato da movente politico o commesso in occasione di movimenti politici, ovvero in agitazioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali ». Si potrebbe anche aggiungere, ove si volesse utilizzare la formula, approvata dalla Commissione, che sono esclusi dall'amnistia i reati che, pur commessi nelle condizioni previste, siano stati determinati da moventi esclusivamente personali. È la formula usata dal citato articolo 2 del regio decreto 22 dicembre 1922, n. 1641.

Per la completezza ricordo che l'onorevole Foderaro avrebbe voluto modificare la dizione della legge, sostituendo alle parole « per fine politico e per i reati ad essi connessi » le seguenti altre « determinati da motivi politici ».

6. — Il disegno di legge governativo prevedeva, inoltre, un più ampio beneficio

per coloro, che furono condannati in forza di disposizioni eccezionali per causa di guerra.

Sono le disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1940, n. 582, che dettò norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi, profitandosi delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra, nel regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, che modificò l'articolo 1 della precedente legge, nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 (quest'ultimo era stato omissso nel disegno governativo), contenenti entrambi « disposizioni penali di carattere straordinario ».

Per i condannati in virtù di dette disposizioni, il condono avrebbe dovuto essere applicato, secondo il disegno governativo, dopo che le pene, a cui erano condannati, fossero state ridotte di un terzo o, trattandosi dell'ergastolo, dopo che fosse stato convertito nella reclusione di anni venticinque.

La Commissione, nella sua maggioranza, ha approvato tale norma, formulandola per altro in modo diverso e solo aggiungendo, come ho innanzi rilevato, alle disposizioni di carattere straordinario, indicate nel disegno governativo, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64. Nell'approvare la norma, la Commissione ha respinto un emendamento dell'onorevole Capalozza, che proponeva la riduzione della pena non di un terzo, ma della metà.

7. — La Commissione ha ritenuto di doversi occupare anche delle pene accessorie. L'articolo 174 del Codice penale dispone che l'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, ma « non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto condona diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna ». Il regio decreto 17 ottobre 1942, n. 1156, ad esempio, dispose l'intero condono delle pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante e della sospensione dal grado o dall'impiego. Ma la Commissione per l'attuale provvedimento di clemenza ha ritenuto di non doversi occupare delle pene accessorie in genere, sì bene solo di quelle, che, a norma dell'articolo 32 del Codice penale, seguono la condanna all'ergastolo e, cioè, dell'interdizione legale e della perdita della patria potestà, dell'autorità

maritale e della capacità di testare. Ed in conseguenza propone (la proposta è dell'onorevole Riccio, cui si associò subito l'onorevole Concetti) che tali pene siano condonate in tutti i casi, in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea. È stato così ristretto l'emendamento, molto più ampio, proposto in proposito dall'onorevole Madia, che era così redatto: « Le pene accessorie, di cui agli articoli 29-32 del Codice penale sono limitate al solo periodo dell'espiazione delle pene ed è abrogato l'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 393 ».

8. — Il disegno di legge governativo escludeva anche dall'indulto sia i reati militari, sia quelli finanziari.

La Commissione ha mantenuto fermo il testo governativo quanto ai reati militari ed ha accolto, quanto ai reati finanziari, il testo di una norma, proposta dal ministro Vannoni, con la quale si concede l'indulto « per i reati finanziari previsti dalla lettera c) dell'articolo 1 relativamente alle multe o alle ammende applicate per le infrazioni previste nelle leggi ivi indicate, quando non siano inferiori nel massimo a lire 2.250.000, anche se congiunte a pena detentiva ». La norma dispone ancora che « il condono è esteso alle multe applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le 100.000 ».

Anche qui molti commissari si sono riservati di fare all'Assemblea più ampie proposte.

### CAPITOLO III.

1. — Nell'articolo 3 del disegno governativo era fissato il criterio per la determinazione della pena edittale. Si era all'uopo riprodotta la disposizione dell'articolo 5 del decreto 23 dicembre 1949, n. 929. E si era, quindi, stabilito che ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si dovesse aver riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si dovesse tener conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si dovesse tener conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, esclusa la recidiva;

d) non si dovesse tener conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

2. — La Commissione ha mantenute ferme le norme, di cui alle lettere a) e b). Quanto alla norma, di cui alla lettera c), ha respinto un emendamento, proposto dall'onorevole Capalozza, secondo cui non si dovrebbe tener conto degli « aumenti di pena, dipendenti da una circostanza aggravante, anche specifica »; ma ha accolto un emendamento dell'onorevole Berlinguer, per cui la Commissione ora propone non doversi tener conto, per l'applicazione dell'amnistia, delle circostanze aggravanti, quando concorrano con esse circostanze attenuanti, le quali, valutate ai sensi dell'articolo 69 del Codice penale, vengano dichiarate prevalenti od equivalenti, ed ha modificato anche — accogliendo un emendamento dell'onorevole Capalozza — la condizione di cui alla lettera d), per cui propone ora doversi tener conto della diminuzione della pena dipendente da tutte le attenuanti, non solo dall'età, e calcolando, per tali circostanze (emendamento dell'onorevole Martuscelli), la diminuzione nella misura massima consentita dalla legge.

La norma costituisce indubbiamente una novità nel campo delle amnistie. Ma la Cassazione più volte ha ritenuto che, ad esempio, l'appropriazione indebita, aggravata per abuso di relazioni di prestazione d'opera, per cui siasi concessa l'attenuante della speciale tenuità del danno, ben può beneficiare dell'amnistia, qualora sia stata riconosciuta la equivalenza fra le due circostanze predette. (Vedasi Cassazione 2 giugno 1941, in *Giustizia penale*, 1942, II, 147, n. 7, in relazione all'amnistia concessa col regio decreto 15 febbraio 1937, n. 77).

È vero che con sentenza 12 maggio 1950 (in *Giustizia penale*, 1952, II, col. 43, n. 5), la Cassazione è andata in contrario avviso, sostenendo che non può eliminarsi una circostanza aggravante attraverso il giudizio di equivalenza o prevalenza di attenuanti; ma ciò, se non mi inganno, la Corte ha affermato, in quanto i decreti di amnistia, di cui si chiedeva l'applicazione o rinviavano all'articolo 32 del Codice di procedura penale o tassativamente escludevano che si potesse tener conto delle attenuanti.

Per il resto mi permetto di osservare che per stabilire la pena in astratto applicabile, al fine di decidere dell'applicabilità del beneficio dell'amnistia, deve indubbiamente tener conto della diminuzione di pena dipen-

dente dall'età dell'imputato. La Cassazione ne ha tenuto conto, anche in mancanza di una norma particolare contenuta nel decreto di amnistia (vedasi regio decreto 1° gennaio 1930, n. 1, articolo 1), ritenendo che l'età, nel sistema del Codice vigente, per quanto circostanza personale dell'imputato, funziona tuttavia, nella comminatoria e nella determinazione della sanzione e della sua esecuzione, come coefficiente estrinseco, obiettivo, in ordine al quale non si ammette un apprezzamento di elementi di fatto valutabili dal giudice. (Vedasi Cassazione 2 maggio 1930, in *Giurisprudenza italiana*, 1930, II, 260).

Ma, se questo può dirsi a proposito dell'età, non lo si può dire a proposito delle altre attenuanti generiche, in quanto queste non costituiscono certi coefficienti estrinseci ed obiettivi, in ordine ai quali non si ammettono apprezzamenti e valutazioni di fatto, demandati al giudice. Sembrami, quindi, che qui il legislatore si voglia sostituire al giudice, imponendogli di applicare la diminuzione, sol che egli ritenga di concederla, nel massimo, anche se le circostanze di fatto consiglierebbero di applicarla in altra misura, se non proprio nel minimo.

Ritengo, in mia coscienza, che la Camera debba riesaminare alla luce di tali modesti rilievi l'emendamento Martuscelli e vedere se proprio sia il caso di introdurlo nella legge di delega.

#### CAPITOLO IV.

1. — L'articolo 4 del disegno di legge governativo si occupava anzitutto delle *esclusioni soggettive*. Anche qui venne sostanzialmente riprodotta la disposizione dell'articolo 11 del decreto 22 giugno 1946, n. 4. Si omise solo l'ultimo comma per evitare discriminazioni tra persone aventi i medesimi precedenti penali.

Venne, quindi, con tale articolo delegato il Presidente della Repubblica a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, l'amnistia e l'indulto sarebbero stati applicati anche ai recidivi, salvo che alla data della emananda legge avessero riportato una o più condanne, *sia pure con una medesima sentenza*, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a tre anni;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si sarebbe tenuto conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, né dei reati estinti alla data della legge per il decorso dei termini della sospensione

condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per le quali fosse intervenuta riabilitazione.

Non è mancato chi ha scritto che non si comprende come mai l'amnistia e l'indulto siano estesi ai recidivi, cioè a coloro, che siano stati condannati per altro reato, contro la regola generale scritta nell'articolo 151 del Codice penale, secondo cui l'amnistia non si applica ai recidivi. È vero che lo stesso articolo 151 prevede la possibilità che un decreto di amnistia deroghi a questa regola generale, ma non si riesce davvero a comprendere — si è affermato — il movente della gravissima deroga, ad esclusivo vantaggio di chi ha già dato prova della propria inclinazione a delinquere.

2. — Anche qui la maggioranza della Commissione ha deliberato di proporre la modifica del testo governativo.

L'indulto, secondo la Commissione, non dovrebbe applicarsi ai recidivi solo nella ipotesi, in cui abbiano riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore complessivamente a quattro anni. È stato, in proposito, accolto un emendamento dell'onorevole Murgia, e respinti altri dell'onorevole Degli Occhi e dell'onorevole Capalozza, che parlavano di pena detentiva superiore complessivamente a dieci anni.

Ed ancora: « e salvo che si tratti di reati, di cui alla lettera a) dell'articolo 2 » per i quali l'amnistia o l'indulto dovrebbe essere applicato anche « se ricorre l'ipotesi della recidiva ».

Gli onorevoli Martuscelli e Capalozza avevano proposto anche la soppressione alla lettera a) delle parole « fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale »; ma l'emendamento non venne dalla Commissione accolto, essendosi ritenuto esagerato estendere il condono ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, dei quali appunto si parla nella ricordata norma del Codice penale.

L'articolo 151, ultimo comma, esclude dall'amnistia i delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ma aggiunge « salvo che il decreto disponga diversamente ». Tale diversa disposizione avrebbe voluto l'onorevole Capalozza inserire nella norma. Ma la Commissione fu, come ho ricordato, di contrario avviso. Se non cado in errore, una

disposizione diversa trovasi inserita solo nel decreto di amnistia o di indulto in materia di abusiva detenzione di armi 27 dicembre 1948, n. 1464, di cui l'articolo 3 dispone appunto che « l'amnistia si applica anche ai recidivi nei casi preveduti dal capoverso dell'articolo 99 del Codice penale e ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza ».

La Cassazione ritenne, anche in sede di applicazione dell'amnistia concessa con regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, non ostare la precedente dichiarazione di delinquenza abituale e professionale (vedasi sentenza 20 marzo 1947, in *Giustizia penale*, 1947, II, 346); ma la decisione lasciò molto perplessi (vedasi la nota di Ernesto Battaglia a tale sentenza).

E non ha ritenuto la Commissione di accogliere neppure l'emendamento, meno drastico, proposto dall'onorevole Degli Occhi, il quale — ferma restando limitatamente alla amnistia l'esclusione, ai sensi dell'articolo 151 del Codice penale, concernente i delinquenti abituali, professionali e per tendenza — avrebbe desiderato che tuttavia fosse ad essi concesso il condono, di cui all'articolo 2, lettera b), nella proporzione di un terzo.

3. — A proposito della formulazione dell'articolo, ritengo che siano da eliminare le parole « sia pure con una medesima sentenza », che in esso si leggono. Tale frase era necessaria nei decreti (articolo 7 del regio decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, e articolo 6 del regio decreto 9 aprile 1923, n. 619). con i quali si escludevano dal condono coloro, che avessero riportato « più di una condanna » e il non averla usata diede luogo ad incertezze (vedasi Cassazione 2 dicembre 1941, in *Giustizia penale*, 1942, I, 336, n. 372), perché vi fu chi sostenne che potesse essere ammesso al beneficio anche chi fosse stato condannato per due distinti reati, ma la condanna fosse stata pronunciata con unica sentenza in seguito ad unico procedimento od unione di procedimenti, ma non è affatto necessaria, quando l'esclusione riguarda coloro, che « abbiano riportato una o più condanne ».

4. — La Commissione propone ancora che « le misure di sicurezza da esparsi in stabilimenti per misure di sicurezza » siano « condonate, quando il condono non abbia operato sulla condanna alla pena detentiva, perché totalmente espia ». La norma trovasi così formulata in un emendamento aggiuntivo, accolto dalla maggioranza della Commissione,

dell'onorevole Degli Occhi. Posso ora ingannarmi: ma la materia trovasi convenientemente disciplinata nell'articolo 210 del Codice penale, secondo cui appunto la estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza, che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni, sostituendosi, nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro la libertà vigilata.

Vorrei esprimere, pertanto, la personale opinione che altra norma non occorra.

5. — Quanto, poi, alle condanne, di cui, nell'applicazione del beneficio, non si dovrebbe tener conto, dovrebbero, secondo la Commissione, essere non solo quelle indicate nel disegno di legge governativo, e cioè le condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, le condanne per reati estinti per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena, a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne, per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ma anche le condanne riportate per reati commessi in età inferiore ai 18 anni (emendamento accolto dall'onorevole Martuscelli) ed ancora (emendamento Leone-Martuscelli) le condanne, per le quali siano maturate, precedentemente alla presente legge, le condizioni per il provvedimento di riabilitazione, sempre che questo sia poi pronunziato.

A proposito di tali norme desidero fare due personali rilievi, dei quali uno di forma e l'altro di sostanza.

Si afferma con la norma che non bisogna tener conto, nella valutazione dei precedenti penali, « dei reati estinti per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale ». Sarà bene, a mio avviso, invece dire « delle condanne inflitte per reati da ritenersi, poi, estinti a norma dell'articolo 167 del Codice penale ».

Sarebbe opportuno, poi, chiarire se in tali condanne siano o meno comprese le condanne a pene detentive, commutate in condanne condizionali in virtù di decreti di sovrana elezione (vedasi articolo 7 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1502, e articolo 1 del regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1415, con i quali fu stabilito che la reclusione inflitta o da infliggersi in sostituzione dell'ergastolo, a termini dell'articolo 4 del regio decreto 2 settem-

bre 1919, n. 1502, sarebbe stata ridotta ad anni 10 e sarebbe stata anche essa « convertita in condanna condizionale »).

6. — L'articolo 4 si occupa ancora della possibilità di revoca di diritto del condono.

La formula adottata dal disegno governativo è quella seguita nei suoi recenti provvedimenti di clemenza.

È la seguente: « Il condono è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge ».

La Commissione ha ritenuto, nella sua maggioranza, di dover limitare la revoca ai reati *comuni*, escludendone quelli politici e assimilati.

7. — Sempre nell'articolo 4 è stata, poi, a seguito della proposta di concessione di amnistia e di indulto per i reati finanziari, inserita la seguente norma:

« L'amnistia ed il condono per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

1°) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2°) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli precedenti ».

8. — Ancora una norma. Riguarda essa la estensione nel tempo del provvedimento di clemenza.

L'ultimo comma dell'articolo 4 dispone, infatti, che l'amnistia e l'indulto avrebbero avuto efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 18 agosto 1953, salvo il disposto dell'articolo 2, lettera b), in cui, come si è innanzi rilevato, si era fissata la data del 18 giugno 1946.

Perché il 18 agosto 1953? Perché — spiega la relazione — il 18 agosto è il giorno anteriore a quello, in cui l'atto di clemenza fu annunciato al Parlamento dal Presidente del Consiglio.

In Comitato ed in Commissione rilevai che, essendosi parlato di amnistia e di condono da epoca anteriore alle elezioni ed essendomi pervenuta notizia che in alcune importanti città le truffe e la emissione degli assegni a vuoto erano dopo quell'annuncio non poco

umentate, non mi sembrava giusto che si fissasse una data, che andasse al di là del 20 giugno 1953.

Ma la Commissione non solo non ha creduto di fissare la data da me indicata, ma propone ora che alla data del 18 agosto 1953 sia sostituito il 21 settembre 1953, giorno anteriore al giorno di presentazione al Parlamento della legge di delega.

Ricorderò, per completezza di esposizione, che l'onorevole Berlinguer avrebbe voluto sostituire alla data del 18 agosto 1953 la data del 22 settembre 1953. Ma la Commissione non ha ritenuto di aderire alla proposta.

### PARTE TERZA

1. — Agli articoli del disegno di legge governativo alcuni membri della Commissione hanno proposto doversene aggiungere altri. Ma le proposte non sono state accolte, ad eccezione di una, formulata dagli onorevoli Leone e Capalozza.

È stato così aggiunto l'articolo 5, che è redatto come segue:

« Ai fini della presente legge il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena, che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva ».

2. — Degli articoli aggiuntivi respinti va ricordato quello proposto dall'onorevole Berlinguer, tendente a condonare tutte le sanzioni disciplinari inflitte (bisognerebbe, aggiungere in analogia a quanto fu disposto con decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 10, ai « dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, o dagli altri enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi ») per agitazioni di carattere economico o sociale o per scioperi. La Commissione non ha creduto di accoglierlo, rilevando che la materia esulava da quella propria del disegno di legge, riguardante non mancanze, passibili di provvedimenti disciplinari, che sono sempre provvedimenti amministrativi, anche se presi dall'autorità giudiziaria, ma reati, passibili di pene, che sono applicate dall'autorità giudiziaria.

Nepure la Commissione ha ritenuto di poter accogliere altro emendamento, proposto dall'onorevole Capalozza, così redatto: « Ove sia stata pronunciata sentenza di con-

danna e dalla motivazione di questa o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia di indole politica a mente degli articoli precedenti, in relazione all'articolo 8 del Codice penale, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di cassazione, ove penda ricorso ».

Tale norma è la riproduzione quasi integrale dell'articolo 8 del regio decreto di amnistia e di indulto 31 luglio 1925, n. 1277, dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719, e dell'articolo 5 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4.

3. — A completare il quadro di clemenza, che risulta dai due disegni di legge, che, esaminati dalla Commissione, dovranno essere esaminati dalla Camera, interviene l'articolo 2 del disegno di legge n. 152, col quale si dispone che « nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private » non siano menzionate « le sentenze di condanna pronunziata dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva (la Commissione ha modificato a questo punto la dizione « per i reati per i quali è stabilita dalla legge » usata dal decreto, tenendo così conto della pena in concreto in luogo di quella in astratto) sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque (il disegno di legge parlava di pena edittale non superiore ad anni sei) o ad una pena pecuniaria ».

Con questo articolo — si legge nella relazione governativa — che deroga agli articoli 606, 607 e 608 del Codice di procedura penale, si elimina l'eventuale pregiudizio, che potrebbe derivare dalla menzione, nei certificati penali richiesti dai privati e da pubbliche autorità, diverse da quelle giurisdizionali penali, di alcune condanne inflitte dai tribunali militari alleati.

Essendosi nell'articolo disposto che si debba tener conto della pena inflitta in concreto e non di quella edittale, la Commissione ha, poi, proposto di sopprimere il capoverso dell'articolo 2, disponente che per determinare quali siano le condanne, di cui non si deve fare menzione, si deve avere riguardo alla legge penale italiana, sia per il titolo del reato sia per il massimo della pena, tale capoverso non avendo più evidentemente ragione di essere.

La Commissione ha, invece, aggiunto il seguente comma: « La stessa disposizione si

« applica per le sentenze pronunziate dall'autorità giudiziaria italiana per reati in danno delle forze armate alleate e delle forze armate di occupazione ».

## PARTE QUARTA

1 — Né i disegni di legge governativi, né la Commissione si sono occupati di altre questioni, che di solito sono state agitate, quando provvedimenti di sovrana clemenza si pensava che dovessero essere emanati. Quattro mi sembrano di una certa importanza.

*La prima.* Riguarda il riconoscimento o meno del diritto dell'imputato di non usufruire dell'amnistia.

Il progetto manca, in realtà, di una norma, pur contenuta in altre amnistie (per esempio in quella concessa con decreto del Capo provvisorio dello Stato dell'8 maggio 1947, n. 460), che consenta all'imputato di dichiarare di non voler usufruire del beneficio.

È noto che uno degli inconvenienti più gravi dell'amnistia è quello di accumulare l'imputato innocente, magari vittima di una denuncia temeraria, col reo confessore ad entrambi si deve applicare l'amnistia ed entrambi sono, quindi, assolti per amnistia, cioè con una formula, che spesso lascia sopravvivere il dubbio circa la sussistenza del reato. È vero che per ovviare a tale situazione l'articolo 152, capoverso, del Codice di procedura penale — che costituisce una apprezzabile ed equanime innovazione della legislazione processuale penale per la tutela dell'imputato innocente (vedasi relazione del guardasigilli al progetto preliminare, pag. 33) — fa obbligo al giudice « quando risulta una causa di estinzione del reato », ma « già esistano prove, le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato », di pronunziare in merito, prosciogliendo con la formula prescritta. Ma tale norma non può negarsi essere di scarsa applicazione pratica, perché — a parte la differenza, che la dottrina (vedasi Brichetti, *l'« Evidenza » nel diritto processuale penale*, Napoli, Iovene, 1950) sottolinea fra prova evidente e prova facile, fra prova evidente e prova chiara, fra prova evidente e certezza, fra evidenza fisica ed evidenza morale — non può dubitarsi che il giudice non può, ai fini del proscioglimento dell'imputato, prendere in considerazione le prove semplicemente indicate o proposte, ancorché esistenti fuori

del processo, non può procedere a nuovi accertamenti o disporre nuove indagini: egli deve limitarsi a valutare le prove acquisite. Ed allora nell'interesse dell'innocente non vi è altro mezzo che quello di stabilire col decreto di amnistia che l'imputato può dichiarare di non volere usufruire del beneficio.

Il provvedimento di amnistia non perde così il suo carattere di perdono collettivo, che il popolo elargisce in taluni momenti all'autore del reato, e non si distrugge, d'altra parte, il fondamentale diritto dell'imputato e del cittadino a veder riconosciuta la sua innocenza al di là di quella forma di estinzione del reato, che presuppone, perché tale, l'esistenza del reato.

Ma il disegno di legge non contiene una norma siffatta e la Commissione non ha esaminato se fosse o meno opportuno introdurla.

La norma potrebbe, ove la Camera ritenesse di doverla introdurre nella legge, essere quella dell'articolo 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1947, n. 513, che è redatta così: «L'amnistia non si applica nei casi, in cui l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dichiara di non volere usufruire del beneficio».

In una proposta di legge, presentata il 23 settembre 1953 al Senato, dai senatori Terracini ed altri (stampato n. 46) leggo anche la seguente altra formula:

«L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dichiara di non volerne usufruire. In caso di rinuncia si procede e il giudice applica l'amnistia, qualora non ritenga di assolvere l'imputato con una delle formule indicate nell'articolo 479 del Codice di procedura penale».

*La seconda.* Riguarda la subordinazione o meno della concessione dell'amnistia o del condono a condizioni od obblighi. Il progetto non sottopone il beneficio ad alcuna condizione od obbligo a carico dell'imputato, come consente di fare l'articolo 151 del Codice penale e come si fece varie volte in passato.

Vi è chi, invece, sostiene che sarebbe giusto stabilire, a doverosa protezione degli interessi della parte lesa, che la concessione del beneficio dell'indulto sia subordinata al-

l'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, e ciò specie nei confronti dei colpevoli di delitti colposi, fra i quali occupano largo posto gli investimenti stradali, per i quali da tante parti si invoca particolare severità.

Ma il progetto, in proposito, tace. Né la Commissione ha ritenuto comunque di occuparsene.

*La terza.* Riguarda la inclusione o meno nell'amnistia e nell'indulto dei reati commessi in danno delle forze alleate o degli appartenenti a dette forze ovvero giudicati dai tribunali militari alleati, nonché dei reati commessi durante il periodo dell'amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Ho riprodotto la dizione dell'articolo 7 del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, che, nel concedere amnistia ed indulto per reati comuni, militari ed anonari, escluse dall'amnistia e dal condono i reati innanzi indicati. Il disegno di legge non se ne occupa e così pure di essi non si è occupata la Commissione.

*La quarta.* *Quid juris* a proposito dell'azione dell'erario relativamente alla riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari, se dipendenti da ordinanze o da sentenze divenute irrevocabili? Nessun dubbio che la concessione dell'amnistia non pregiudica le azioni civili, che hanno causa nel reato, né i diritti dei terzi. Ma che cosa è a pensare a proposito dell'azione dell'erario, di cui ho parlato? A me pare che tale azione resti salva. La Commissione, però, anche di tale questione non si è occupata.

## CONCLUSIONE

Queste le norme, che la Commissione propone, raffrontate a quelle proposte dal Governo.

Io desidero, concludendo, formulare l'augurio che, contemperando le une con le altre in un giusto umano equilibrio, si attui sì la distensione degli animi, ma si mantenga insieme salda l'autorità dello Stato, vivi nella coscienza dei cittadini il principio di rispetto della legge scritta e la consapevolezza della protezione, che da essa deriva, ed immutabile la fiducia nell'amministrazione della giustizia.

COLITTO. *Relatore.*

**DISEGNI DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**N. 152**

**ART. 1.**

Ai condannati per reati commessi, entro il 18 giugno 1946, per fine prevalentemente politico e per reati a questi connessi può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

**ART. 2.**

Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciata dai tribunali militari alleati per reati per i quali è stabilita dalla legge una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni sei o una pena pecuniaria.

Per determinare la pena detentiva si ha riguardo alle disposizioni della legge penale italiana con esclusione degli aggravamenti stabiliti da provvedimenti delle autorità militari alleate.

**ART. 3.**

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**N. 153**

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati, previsti dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto 5 aprile 1951, n. 203, per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire ventimila, oppure soltanto una pena pecuniaria;

**DISEGNI DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

**N. 152**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciata dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque o ad una pena pecuniaria.

La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate di occupazione.

**ART. 3.**

*Identico.*

**N. 153**

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale, se doloso, è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria oppure soltanto una pena pecuniaria, o per il quale, se colposo o contravvenzionale, è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria oppure soltanto una pena pecuniaria. Sono esclusi i delitti di: corruzione per un atto di ufficio; diffamazione; violazione delle disposizioni penali per il controllo

b) per ogni altro reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire centomila oppure soltanto una pena pecuniaria, esclusi i delitti di vilipendio alla Repubblica, alle Istituzioni costituzionali ed alle Forze armate; vilipendio alla nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione per un atto di ufficio; diffamazione; detenzione abusiva di armi; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; pubblicazioni e spettacoli osceni.

## ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere indulto:

a) per i reati indicati nell'articolo precedente, lettera a), fuori dei casi nei quali sarà concessa l'amnistia, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire ventimila; di altrettanto saranno ridotte le pene superiori;

b) per i reati commessi non oltre il 18 giugno 1946 per fine politico e per i reati ad ad essi connessi;

1°) commutando la pena dell'ergastolo irrogata o da irrogare nella reclusione di anni quattordici ovvero, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo ad anni quattordici la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo;

2°) riducendo ad anni due la pena della reclusione irrogata o da irrogare superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

c) per i reati comuni, fuori dei casi nei quali sarà concessa l'amnistia, limitatamente a pene detentive non superiori a due anni e a pene pecuniarie non superiori a lire centomila. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

L'indulto sarà concesso anche per le pene inflitte, ai sensi della legge 16 giugno 1940,

delle armi; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; falso giuramento; falsa testimonianza; istigazione alla prostituzione e favoreggiamento;

b) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);

c) per i reati finanziari previsti:

1°) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire 50 mila;

2°) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui flammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire 2.250.000.

## ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere indulto:

a) per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e per i reati connessi o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel Paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946:

1°) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni cinque ovvero, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo ad anni cinque la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo;

2°) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni altro reato, non militare o finanziario, fuori dei casi nei quali è concessa l'amnistia, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire 300.000. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del

n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, ed ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 — provvedimenti con i quali è stabilito un aggravamento di pena in dipendenza dello stato di guerra — dopo che le pene stesse siano state ridotte di un terzo o, trattandosi dell'ergastolo, questo sia stato convertito nella reclusione di anni venticinque.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una me-

Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi di cui alla precedente lettera a), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni 25, applicandosi poi l'indulto di cui al precedente comma sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie di cui all'articolo 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea;

c) per i reati finanziari previsti dalla lettera c) dell'articolo 1 relativamente alle multe o alle ammende applicate per le infrazioni previste nelle leggi ivi indicate, quando non siano superiori nel massimo a lire 2.250.000, anche se congiunte a pena detentiva.

Il condono è esteso alle multe applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire 100 mila.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto delle circostanze aggravanti qualora concorrano con esse circostanze attenuanti le quali, valutate ai sensi dell'articolo 69 del Codice penale vengono dichiarate prevalenti o equivalenti;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, compresa l'età, calcolando, per tali circostanze, la diminuzione nella misura massima consentita dalla legge.

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, relativamente ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della presente

desima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a tre anni;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

c) che il condono per i reati elettorali o comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

d) che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 18 agosto 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 2, lettera b).

legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati di cui alle lettere a) dell'articolo 2, per i quali l'amnistia o l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva.

Le misure di sicurezza da esporsi in stabilimento per misure di sicurezza, sono condonate quando il condono non abbia operato sulla condanna alla pena detentiva, perché totalmente espia;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne dichiarate estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne riportate per reati commessi in età inferiore ai 18 anni, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o siano maturate, precedentemente alla presente legge, le condizioni per il provvedimento di riabilitazione, sempre che questo sia pronunciato;

c) che il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore ad un anno, per fatto commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

d) che l'amnistia e il condono per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

1°) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2°) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli precedenti;

e) che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 2, lettera a).

#### ART. 5.

Ai fini della presente legge, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere

ART. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.